

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

11

Il documento è l'undicesimo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A DICEMBRE 2020





Un apposito decreto legislativo stabilisce la nascita del **servizio civile universale** (prima servizio civile nazionale e ancora prima obiezione di coscienza), straordinario strumento di partecipazione attiva alla vita del paese e un'opportunità di crescita per i giovani da realizzare in Italia o all'estero.

La sua gestione è affidata a una **governance** composta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale.

Cambia anche il **sistema di finanziamento** delle attività che saranno, in ogni caso, sottoposte a controllo, verifica e valutazione.

Tra le novità, una **programmazione triennale e annuale** e nuove **indicazioni per gli enti e per gli operatori volontari**.

E in più, tanta **formazione** e la **valutazione delle competenze acquisite** in questo percorso.

Viene riconosciuto anche un **organo di rappresentanza per gli operatori volontari**, per garantire il confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Consulta nazionale del servizio civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto.



Sommario

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL'ESTERO.....	5
LA GOVERNANCE.....	9
PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMI DI INTERVENTO	12
ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.....	15
RISORSE ECONOMICHE E CONTRIBUTI AGLI ENTI	18
CONTROLLO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SCU.....	21
OPERATORI VOLONTARI.....	23
FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE	27
RAPPRESENTANZA OPERATORI VOLONTARI	29
CONSULTA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE	31

Servizio civile universale in Italia e all'estero



COS'È

Si tratta di una tipologia di servizio che un cittadino può prestare a favore di enti pubblici e/o privati ed è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Introdotto nell'ordinamento italiano inizialmente come alternativa al servizio di leva, è diventato oggi uno strumento universale di partecipazione attiva alla vita del Paese, in linea con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ma anche con quello di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'accesso è su base volontaria ed è aperto ai **giovani tra i 18 e i 28 anni**. Possono accedere cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il servizio può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di 25 ore, articolato su 5 o 6 giorni oppure su un monte ore annuo per i 12 mesi, corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.



COME FUNZIONA

È possibile svolgere un periodo di servizio in uno dei seguenti ambiti:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Le organizzazioni pubbliche e senza scopo di lucro interessate a partecipare si iscrivono all'**albo unico del servizio civile universale**, condizione necessaria per la presentazione di **programmi di intervento**. È in questa fase che viene accertato se gli enti siano in possesso o meno di requisiti strutturali e organizzativi, di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale. Segue poi la pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti destinata agli enti accreditati e la sua successiva approvazione. Dopo questa fase, viene pubblicato il bando per la selezione dei volontari.



CHI COINVOLGE

È un sistema che prevede l'interazione tra lo stato, gli enti pubblici e/o privati e i giovani che volontariamente chiedono di partecipare.



CASI SPECIFICI

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

Una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea. In alternativa, possono usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali. La percentuale viene stabilita dal documento annuale di programmazione finanziaria. Per questo periodo, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e si applicano le relative disposizioni.

La Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio. I contributi vengono erogati per assicurare un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.

SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO

Una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi. Le attività devono essere svolte nell'ambito dei programmi di intervento realizzati negli ambiti definiti dalla riforma, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo. La percentuale viene stabilita dal documento annuale di programmazione finanziaria.

Anche in questo caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria. I contributi vengono erogati per assicurare un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero devono garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il servizio civile diventa universale, e quindi un diritto per tutti. Si apre inoltre anche ai cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Rispetto al servizio civile nazionale, prevede principi e finalità diverse, tra cui l'assenza di riferimento al servizio militare obbligatorio. Cambiano anche i settori di intervento: vengono introdotti la riqualificazione urbana e l'agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, che prima non erano contemplate. La riforma affida nuove funzioni allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome. Si introduce, inoltre, lo strumento della programmazione annuale e triennale per l'attuazione delle attività. È stata introdotta per legge la **rappresentanza degli operatori volontari**, la possibilità di fare tre mesi di servizio civile in un Paese dell'Unione europea o in alternativa di usufruire di un percorso di tre mesi di tutoraggio oppure di impiegare giovani con minori opportunità, a differenza del passato, ricevendo un piccolo sostegno economico (270 euro per posizione attivata nel 2020).



OBBLIGHI E DIVIETI

Come in precedenza gli enti sono obbligati a selezionare gli operatori volontari nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. Viene precisato che vanno costituite apposite commissioni di valutazione che devono produrre un verbale della seduta. Viene precisato che non possono farne parte commissari che abbiano parentela con i depositari delle domande.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale": art. 8

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 2.1, 3 comma 1, 6, 12 comma 1, 16 comma 4, 22 comma 2, 24, 26 comma 1, 26 comma 2

Decreto legislativo 13 Aprile 2018, n. 43 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Il Decreto, composto di 13 articoli e modifica gli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 24 e 26 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 Marzo 2017



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sul servizio civile universale è entrata in vigore a partire dal 18 aprile 2017.

La governance



COS'È

La gestione del servizio civile universale (Scu) è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale. In generale, la riforma individua come soggetti coinvolti nella gestione del Scu lo Stato, le Regioni e Province autonome, gli enti di Scu, gli operatori volontari e la loro rappresentanza, la Consulta nazionale del servizio civile.



COME FUNZIONA

FUNZIONI DELLO STATO

La Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (6 marzo 2017), provvede alla:

- programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale;
- accreditamento degli enti, attività di controllo;
- realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni e province autonome, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti senza scopo di lucro.

Provvede, quindi, alla predisposizione del piano triennale e i piani annuali, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dal servizio civile universale e le regioni. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di predisposizione del piano triennale e dei piani annuali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono coinvolte anche nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli che riguardano le specifiche aree territoriali di una singola regione, di un'area territoriale o di una città metropolitana.

Esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria.

Attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo unico degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale.

Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:

- formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
- controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
- valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
- ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.

Resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il ruolo delle Regioni e Province autonome viene ribaltato. Se prima erano coinvolte nei livelli operativi dell'accreditamento degli enti e della valutazione dei progetti, ora sono corresponsabili, assieme al governo, delle scelte per la programmazione triennale e annuale. Inoltre, se vogliono e con accordi bilaterali con il Dipartimento, possono svolgere per gli enti iscritti alla sezione regionale dell'albo unico del Scu le funzioni di controllo, ispezione e valutazione dell'impatto e di formazione degli operatori degli enti.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 4 comma 4, 6 comma 1, 7 comma 1 e 4, 7 comma 2, 10



ABROGAZIONI

La riforma supera l’accordo Stato/Regioni e Province autonome del gennaio 2005.



ENTRATA IN VIGORE

Con il decreto del 4 Novembre 2019 del ministro per le Politiche giovanili e lo sport si è avviata la programmazione triennale e il primo piano annuale 2020. Non risultano sottoscritti gli accordi bilaterali previsti fra Presidenza del Consiglio dei ministri e singole Regioni o Province autonome.



REGIME TRANSITORIO

Fino alla data della sottoscrizione degli accordi tra le parti, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività di formazione, controllo, valutazione e ispezioni.

Programmazione e programmi di intervento



COS'È

Il programma di intervento è un documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale (Scu), contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali.

Il piano triennale è lo strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati a loro volta in programmi di intervento

Il piano annuale è lo strumento che individua, sulla base del piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero.

Il progetto di servizio civile universale è un elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale.



COME FUNZIONA

La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un piano triennale, modulato per piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di riferimento.

Il piano triennale e i piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

Il piano triennale e i piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

- la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;
- la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
- l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

Il piano triennale ed i piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori relativi al servizio civile

universale e le regioni. La loro approvazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di riferimento del servizio civile universale, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti. Sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziari.

I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, comprese le sedi di attuazione dell'ente (nello specifico quelle in cui si svolgono le attività previste da progetto); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Si introduce lo strumento della programmazione annuale e triennale per la gestione dei fondi.



CASI SPECIFICI

I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le Regioni interessate. Anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dai piani triennali e annuali.

Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore (Ets) possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.



OBBLIGHI E DIVIETI

Per assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi

approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

A differenza del passato, il deposito dei progetti da parte degli enti accreditati segue ed è legato alla pubblicazione del decreto di programmazione triennale e annuale, dove vengono indicati gli obiettivi affidati dal governo al Scu. Inoltre i progetti sono collocati all'interno di un documento, sempre in carico all'ente accreditato, chiamato programma annuale di intervento. Al momento non sono stati definiti nessuno dei decreti o programmi previsti.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 2, 3 comma 1, 4, 5, 26 comma 1

Approvazione del Piano operativo triennale 2020-2022 e il piano annuale del 2020 emanato dal ministero delle politiche giovanili e lo sport. Piano triennale e annuale.



ENTRATA IN VIGORE

Con il decreto del ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 4 Novembre 2019 entrano in vigore il primo piano triennale e il piano annuale 2020.

Il piano annuale 2021, che ha ricevuto il parere della Consulta nazionale del Scu e l'intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome, è di prossima pubblicazione.

Enti di servizio civile universale



COS'È

Gli enti di servizio civile universale (Scu) sono soggetti pubblici o privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. Presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione dei giovani, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione e quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. Gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati e cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.



COME FUNZIONA

ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile.

All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati che operino senza scopo di lucro, abbiano capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario, svolgano un'attività continuativa da almeno tre anni e che abbiano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile universale.

Per assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono avere:

- un'articolazione minima di 100 sedi di attuazione, incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

- personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
 - un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
 - un responsabile della sicurezza;
 - un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, inclusa la valorizzazione delle competenze;
 - un responsabile della gestione degli operatori volontari;
 - un responsabile dell'attività informatica;
 - un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

Le attività svolte dagli operatori volontari, infatti, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, oppure che abbia effettuato specifici corsi di formazione.

Gli enti di servizio civile universale presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

SEDE DI ATTUAZIONE

La normativa la definisce come l'articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Sono escluse le amministrazioni pubbliche e gli enti privati che abbiano meno di 100 sedi. Sono escluse organizzazioni profit e i soggetti esclusi dalla definizione degli enti di terzo settore (Ets).



CASI SPECIFICI

L'albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione.



OBBLIGHI E DIVIETI

Per garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa elimina le quattro classi di accreditamento che definivano il numero di volontari in base a quello delle sedi di attuazione e inserisce due soglie minime per essere ente titolare dell'accREDITamento (100 sedi attuative per operare in più regioni e province autonome, 30 per operare in una sola regione o provincia autonoma). Cessa la funzione degli uffici regionali e provinciali di avere propri albi di enti accreditati.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 4.1, lettera p
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, 8 comma 1, 8 comma 3, 11 comma 1-3-4-5-6 bis e 6 ter, 13 comma 4, 24



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale”



ENTRATA IN VIGORE

Durante il 2018-2020 si è “popolato” l'albo unico del servizio civile universale. Una ricerca di Cnesc in collaborazione con il dipartimento del Scu fornisce il quadro di riferimento al settembre 2020 sia degli enti titolari che degli enti di accoglienza iscritti, la loro distribuzione per settori di intervento e territori, così come il rapporto fra soggetti senza scopo di lucro ed enti pubblici.

Risorse economiche e contributi agli enti



COS'È

Il servizio civile universale (Scu) è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello stato, dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, e dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. A queste risorse si aggiungono le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale.



COME FUNZIONA

La Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, dopo aver ricevuto il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, nel caso in cui se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Il documento di programmazione finanziaria, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce:

- il contingente complessivo degli **operatori volontari** da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
 - operatori volontari da avviare in Italia;
 - operatori volontari da avviare all'estero;
 - operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea;
 - operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili;
- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento;

- la quota di risorse del Fondo vincolata allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
- la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome, la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale;
- la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero e gli eventuali oneri assicurativi e accessori;
- la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative assemblee.

CONTRIBUTI AGLI ENTI

Nell'ambito dei **programmi di intervento** la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. L'obiettivo è di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento, garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.

Per gli interventi in Italia, il contributo è destinato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità e per quelle di tutoraggio. **Per i programmi all'estero**, invece, il finanziamento viene utilizzato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.

I contributi sono erogati per assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative e per l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Rispetto alla normativa precedente, che esauriva il rimborso agli enti solo per la formazione generale e per un forfait sui costi sostenuti per i progetti all'estero, viene previsto un piccolo rimborso per l'inserimento di giovani con minori opportunità e per la misura del tutoraggio.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 12 comma 2-3, 13 comma 2-3, 24



ENTRATA IN VIGORE

La normativa che regola questa parte della riforma è in continuità con la precedente.

Controllo, verifica e valutazione del Scu



COS'È

La normativa prevede una serie di azioni per garantire la corretta gestione e l'efficacia del servizio civile universale (Scu). Sono tre gli strumenti: i controlli, la verifica attraverso gli atti ispettivi e la valutazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale (Scu).

CONTROLLI

La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure relative ai programmi di intervento di servizio civile universale realizzati dagli enti iscritti all'albo è assicurata dall'attività di controllo sulla gestione. Ad effettuarlo è la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico piano annuale, pubblicato sul sito istituzionale.

VERIFICA: GLI ATTI ISPETTIVI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome, effettua verifiche ispettive relative a:

- il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari;
- la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale.

Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero. Le sanzioni amministrative previste per la mancata osservanza degli obblighi previsti rimangono quelle relative alla precedente normativa.

IMPATTO SOCIALE

La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida sulla valutazione d'impatto e il bilancio sociale in fase di pubblicazione.

L'esito della valutazione viene riportato in uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Questa parte della riforma separa a livello normativo la funzione di controllo da quella di atto ispettivo. Infatti solo con gli atti ispettivi sono possibili sanzioni verso gli enti. Inoltre prevede che sia fatta una valutazione dell'impatto dei programmi di intervento. Mentre sulle prime due funzioni (controlli e ispezioni) restano in vigore le normative secondarie in essere con il servizio civile nazionale, in quanto non è stata ancora definita la normativa per attuare la valutazione di impatto.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale": art.7.3
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 20, 21, 22, 23



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sul servizio civile universale è entrata in vigore il 18 aprile 2017. Le indicazioni sulla valutazione dei risultati raggiunti saranno obbligatorie successivamente alla pubblicazione della normativa del Dipartimento.



REGIME TRANSITORIO

Per quanto riguarda i controlli e gli atti ispettivi sono operative le disposizioni del prontuario 22 novembre 2017, con un aggiornamento procedurale nelle comunicazioni fra Dipartimento, sede di attuazione oggetto dell'atto ispettivo e ente titolare dell'accREDITAMENTO a cui afferisce la sede di attuazione.

Operatori volontari



COS'È

La riforma definisce l'operatore volontario del servizio civile universale il giovane impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero. Gli operatori sono selezionati secondo bandi pubblici e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto stipulato tra l'operatore volontario, l'**ente accreditato** e la Presidenza del Consiglio dei ministri.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Possono diventare operatori volontari del servizio civile universale, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28.

L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.

È causa di esclusione dal servizio civile universale avere:

- riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo
- una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive
- una pena per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.



COME FUNZIONA

PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di servizio civile universale, nel rispetto dei principi di **trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione**. È necessario garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.

Gli enti nominano **apposite commissioni** composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il rapporto di servizio civile universale è definito da **un vero e proprio contratto** tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Nel contratto è riportata la **data di inizio attestata dal responsabile dell'ente**, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

TRATTAMENTO GIURIDICO

Le condizioni generali di **assicurazione** per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.

Ai **fini pensionistici**, alcune categorie di soggetti possono riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile universale in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in qualcuno di questi regimi. Si tratta dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione relativa alla normativa di riferimento (art. 2 comma 26).

Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

L'**assistenza sanitaria** agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.

In materia di tutela e sostegno della **maternità**, agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni normative tipiche dei lavoratori subordinati. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno previsto dal servizio ridotto di un terzo, a carico del **fondo nazionale per il servizio civile**.

Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei **concorsi pubblici** con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. Nella compilazione delle graduatorie di merito per i concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei propri bandi anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un **assegno mensile per il servizio effettuato**, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del decreto relativo al servizio civile universale.

L'assegno mensile viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.

Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.



OBBLIGHI E DIVIETI

Gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto

di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il cambiamento più rilevante è la previsione dell'adeguamento biennale dell'assegno mensile alla variazione Istat dell'inflazione. È un aumento di piccole dimensioni, ma che supera l'immobilismo che è durato dal dicembre 2001.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 9 comma 1, 14, 15, 16, 17, 18 comma 4, 5, 6.



ENTRATA IN VIGORE

La normativa di riferimento è entrata in vigore il 18 aprile 2017 e maggio 2019 per adeguamento importo assegno mensile. Invece la nuova organizzazione dell'orario (25 ore settimanali e nuovo monte ore) entra in vigore con i progetti depositati a gennaio 2019 e operativi nel 2021.

Formazione e valutazione delle competenze



COS'È

FORMAZIONE

Agli **operatori volontari** del servizio civile universale (Scu) è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a 80 ore, articolata in:

- generale, di durata minima di 30 ore
- specifica, di durata minima di 50 ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.

CREDITI FORMATIVI

Le università ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Con un accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, per favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.

ATTESTATI

Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.



OBBLIGHI E DIVIETI

La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale da parte di un operatore volontario comporta la decadenza dai benefici previsti (crediti formativi, valutazione delle

competenze e attestato finale). L'unico caso in cui questi benefici non decadono è nell'ipotesi in cui l'interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore e il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": art. 16 comma 6, 18, 19



ENTRATA IN VIGORE

Per l'attestato riguardante il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze serve l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

A decorrere dai programmi e progetti depositati entro il 29 maggio 2020 è previsto, in modo obbligatorio, il rilascio di un attestato standard ai giovani. A scelta dell'ente titolare dell'accreditamento può essere rilasciato anche un attestato specifico. Questo attestato può essere rilasciato dall'ente stesso oppure da altro soggetto.

Invece, per quanto riguarda la valorizzazione delle competenze, la scelta è in capo al singolo ente titolare, che a seconda delle situazioni, può dichiarare la certificazione delle competenze, la loro attestazione oppure nessun intervento in materia.

Rappresentanza degli operatori volontari



COS'È

È l'organo di rappresentanza degli **operatori volontari** articolato a livello nazionale e regionale. È istituito, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



COME FUNZIONA

La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale:

- Nord: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Centro: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise;
- Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
- Estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile.

I delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. Ogni anno i delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali.

La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La rappresentanza degli operatori volontari, che era già attiva con il servizio civile nazionale, assume adesso valore di norma di legge e, con una specifica previsione legislativa, ha anche una copertura economica per lo svolgimento di alcune sue funzioni.



ENTRATA IN VIGORE

Opera in continuità con la precedente rappresentanza.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1. comma 2, 9 comma 2-3-4



PERIODO TRANSITORIO

In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza, a livello regionale, i delegati delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con l'assemblea nazionale di gennaio 2021, che chiude la tornata elettorale di rinnovo dei delegati regionali, verranno eletti due nuovo rappresentanti nazionali per la macro area Nord e la macro area Sud. Questi due rappresentanti entreranno in Consulta Nazionale del Servizio Civile in sostituzione dei due rappresentanti precedenti, una volta perfezionato il decreto ministeriale di nomina.

Consulta nazionale del servizio civile



COS'È

È un organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale (Scu). È istituita senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ed è un organismo di consultazione, riferimento e confronto.

COMPITI E FUNZIONI

La Consulta esprime il proprio parere su

- piani triennali e annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- documento di programmazione finanziaria redatto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile.



COME FUNZIONA

La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di 23 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

- 9 scelti tra gli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori del Scu;
- 3 designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 3 designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale;
- 4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.

L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che seguirà la costituzione dell'albo unico del servizio civile universale.

La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Due sono le innovazioni. Viene ampliato il numero dei componenti (da 15 a 23) e viene superata la norma che prevedeva la maggioranza agli enti accreditati o a loro coordinamenti.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 4 comma 4, 10

Decreto legislativo 13 aprile 2028, n. 43 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». Art. 6, correttivo dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017



ENTRATA IN VIGORE

Entra in vigore a partire dalla pubblicazione del decreto del ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 21 Luglio 2020. Nel corso del 2020 la Consulta si è riunita 5 volte.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

